

N. R.G. 2347/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Prima Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fausto Casari	Presidente
dott. Riccardo Di Pasquale	Consigliere relatore
dott. Rosario Lionello Rossino	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento sommario di cognizione in grado di appello iscritto al n. r.g. **2347/2016** promosso da:

MINISTERO dell'INTERNO (C.F. 97149560589),
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO di Bolgna

APPELLANTE

contro

con il patrocinio dell'avv. COZZA ANTONIETTA

APPELLATA

Avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza 07/09/2016 del Tribunale di Bologna.

con l'intervento del Procuratore Generale che ha concluso per l'accoglimento dell'appello

La Corte

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Riccardo Di Pasquale;

udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 07/09/2016, riconoscendo lo status di rifugiato ha

pagina 1 di 8



accolto il ricorso di [redacted] (nata in Nigeria il [redacted]) avverso la decisione 03/03/2016 della Commissione Territoriale di Bologna, che aveva riconosciuto i presupposti soltanto per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale ha riconosciuto il diritto allo stato di rifugiato per il fondato timore di persecuzioni in caso di rientro in Nigeria in ragione delle sue esperienze omosessuali. Riteneva credibile il racconto della ricorrente, sia sotto il profilo soggettivo che con riferimento alle COI disponibili.

2. - Avverso tale ordinanza ha proposto appello il Ministero dell'Interno, chiedendo la riforma dell'ordinanza impugnata.

Sostiene l'appellante, con un unico articolato motivo, che il Tribunale ha erroneamente ritenuto attendibile la ricorrente, sia con riferimento al complessivo racconto che specificamente alle sue esperienze omosessuali.

Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

E' intervenuto il Procuratore Generale, chiedendo l'accoglimento dell'appello.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28/11/2017, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe indicate, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

3. - L'appello è infondato e deve essere rigettato.

La Commissione ha ritenuto il racconto della richiedente parzialmente credibile ed ha concesso soltanto la cd. protezione umanitaria per ragioni sanitarie (esistenza di una sindrome post traumatica da stress prolungato dovuta alla esperienza di prostituzione forzata).

Il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto il racconto credibile, con specifico riferimento sia ai rapporti omosessuali ai quali era stata avviata dalla zia paterna in Nigeria sia alla prostituzione da strada alla quale è poi stata costretta in Francia ed in Italia da connazionali che l'hanno reclutata in Nigeria.

Le contestazioni del Ministero sono generiche.



L'appellante in primo luogo sostiene che la domanda di protezione è tardiva e strumentale.

Afferma poi che la storia raccontata dalla richiedente non è credibile.

4. - La credibilità delle dichiarazioni del richiedente, non suffragate da riscontri probatori, in ordine alla situazione di rischio effettivo di subire atti di persecuzione o danno grave, devono essere valutate alla luce degli indici legali di affidabilità contenuti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a), b), c), d), e).

Sul punto la Suprema Corte ha affermato che la citata norma, testualmente riproduttiva della corrispondente disposizione contenuta nell'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici (v. per tutte Cassazione civile sez. VI, 4 aprile 2013, n. 8282).

5. - Il Tribunale nel caso in esame ha fatto corretta applicazione di tali principi.

Nel provvedimento impugnato (pagg. da 1 a 6) sono interamente riportate le dichiarazioni rese dalla richiedente alla Commissione e poi all'udienza in Tribunale.



Tali dichiarazioni sono poi state esaminate alla luce degli indici legali di affidabilità sopra richiamata.

A tal fine il Tribunale ha condivisibilmente affermato, così di fatto già rispondendo alle deboli obiezioni del Ministero appellante, che:

“a) il ricorrente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda. Sul punto le obiezioni della Commissione concernenti la genericità delle dichiarazioni della ricorrente appaiono contraddette dalla semplice lettura di quanto dichiarato sia in sede amministrativa che davanti al giudice. Colpisce, viceversa, la ricchezza di particolari che connota il racconto, lo sforzo compiuto per ancorare ogni singolo accadimento ad un contesto temporale e geografico ben preciso, il tentativo di fornire all’interlocutore degli elementi attraverso i quali poter riscontrare la propria versione (il controllo di polizia a Napoli, la richiesta di permesso di soggiorno a Ferrara, la sanzione per mancanza di biglietto a Firenze, la richiesta di permesso presentata in Francia, l’operazione di polizia a Rouen che costrinse la sua sfruttatrice a spostarsi in una diversa città). Il resoconto della ricorrente quindi è apparso circostanziato, ricco di particolari e scevro da contraddizioni. Sul punto le lievi discrasie evidenziate dalla Commissione fra quanto dichiarato in sede amministrativa e quanto descritto nella memoria redatta nell’ambito del procedimento di assistenza, emersione ed accoglienza dell’OLS risultano, a parere della scrivente, del tutto irrilevanti ed attinenti ad aspetti di dettaglio che non inficiano il complessivo giudizio di genuinità e di spontaneità che l’audizione ha permesso di esprimere. In effetti, le frequenti crisi di pianto, la sincera commozione con cui la giovane nigeriana ha rievocato il proprio vissuto non sono atteggiamenti facilmente simulabili e risultano sicuramente sintomatici della veridicità delle traumatiche esperienze che la richiedente ha dovuto subire fin da bambina.

b) Tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi. Sul punto è del tutto evidente che la ricorrente non possa addurre documenti o testimonianze relativi alle sue esperienze omosessuali in Nigeria (ad es. atti di indagine del procedimento che aveva coinvolto la zia e che aveva portato



all'arresto di due delle amiche di quest'ultima), il reperimento delle quali la avrebbe esposta al rischio di segnalare all'autorità nigeriana la sua esistenza in vita e la sua localizzazione. Parimenti è evidente che la ricorrente non abbia potuto procurarsi documenti o atti relativi al periodo in cui era vittima di sfruttamento perché ciò avrebbe comportato il rischio di essere individuata o comunque di riavere contatti con i propri sfruttatori.

c) Le dichiarazioni della ricorrente sono apparse coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone. Sul punto tutte le COI disponibili riferiscono che la Nigeria sia ormai da decenni uno dei Paesi in cui è maggiormente diffusa la tratta di giovani donne da avviare ai mercati della prostituzione, come meglio si dirà in seguito. Analogamente si vedrà meglio in seguito come in Nigeria le condotte omosessuali siano perseguite penalmente con sanzioni molto gravi.

d) la richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale non appena le è stato possibile. Sul punto è evidente che per tutti gli anni in cui la ricorrente ha soggiornato in Italia è stata praticamente segregata dai connazionali che l'avrebbero poi avviata alla prostituzione e che non avevano alcun interesse a che la stessa entrasse in contatto con l'autorità per avere un titolo che le garantisse la permanenza sul territorio nazionale in modo autonomo, in quanto in questo modo la ragazza avrebbe potuto facilmente sottrarsi al giogo di chi l'aveva aiutata ad arrivare in Europa senza ricavare dall'investimento relativo al viaggio alcun tornaconto. Giunta in Francia, a maggior ragione, la ricorrente avviata stabilmente al meretricio doveva assolutamente essere messa in condizione di non entrare in contatto con l'autorità a cui avrebbe potuto riferire dell'attività a cui era stata costretta e denunciare gli autori dello sfruttamento. In questa prospettiva è del tutto plausibile, ed usuale, che i documenti di identità fossero stati trattenuti dalla "padrona" della giovane. Alla prima occasione in cui le fu concesso un margine di libertà –il trasferimento forzato in Italia in seguito ai controlli sempre più pressanti della polizia francese – la cittadina nigeriana cercò aiuto presso un'istituzione idonea ad occuparsi del suo caso e presentò immediatamente domanda di protezione internazionale.



e) *Dai riscontri effettuati la richiedente è in generale attendibile. In effetti, nelle diverse sedi in cui è stata chiamata a raccontare la propria vicenda, la cittadina nigeriana non si è mai contraddetta relativamente agli aspetti salienti della storia ed ha serbato una condotta, sia rispetto alla struttura in cui è stata accolta, sia rispetto, in generale, alle istituzioni improntata a lealtà, a collaborazione ed a disciplina.*”

6. – Il Tribunale ha quindi affermato che la riconducibilità della vicenda narrata alla ricorrente al fenomeno della tratta consentirebbe alla stessa di godere della protezione sussidiaria sussistendo i presupposti dell’art. 14 D.Lgs 251/07 *“in quanto in caso di rientro nel suo paese d’origine, cioè la Nigeria, la ricorrente, alla luce anche della sua vissuto e del suo stato di vulnerabilità, si troverebbe in situazione di rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona da parte dei soggetti collegati al circuito della tratta di cui ella è stata vittima e da cui si è sottratta: la ricorrente ha infatti dichiarato che la famiglia della sua sfruttatrice continua a vivere in Nigeria e la ragazza potrebbe subire ritorsioni al fine di ridurla al silenzio.*”

Il Tribunale ha tuttavia condivisibilmente ritenuto che nel caso in esame potesse essere accolta la richiesta principale di riconoscimento dello status di rifugiato: *“Infatti dal racconto della ricorrente, sono rilevabili i presupposti di cui all’art. 2 co I lett.e) D.Lgs 251/07 relativi al timore di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, alla luce di quanto dichiarato da [] in merito al proprio coinvolgimento in relazioni omosessuali.*”

Il Tribunale ha quindi richiamato le COI disponibili (Amnesty International 2014-2015 e Immigration Refugee Board of Canada), alle quali vanno aggiunte le recenti EASO del giugno 2017, dalle quali risulta confermato che in Nigeria: il codice penale sanziona “chiunque ha conoscenza carnale contro l’ordine della natura”, con la reclusione fino a 14 anni e negli Stati del nord in cui è in vigore la Sharia è prevista la pena di morte anche tramite lapidazione; vi sono molti arresti da parte della polizia con pestaggi, umiliazioni e richieste di tangenti; gli atteggiamenti omofobi sono molto diffusi nella società nigeriana e sono segnalati, tra gli altri, numerosi casi di pestaggio da parte della folla a danni di persone



che erano percepite come appartenenti alla comunità Lgtb nonchè abusi come molestie, estorsioni, rapimenti, atti di violenza sia fisici che sessuali, timore di sottoporsi a cure mediche, pressioni per sposarsi e rifiuto da parte delle famiglie; l'approvazione nel 2014 della c.d. legge sull'abolizione del matrimonio fra persone dello stesso sesso che ha proibito i club e le organizzazioni gay ha seminato il terrore e ha completamente compresso la libertà di parola per le persone LGBT e per le organizzazioni e gli scrittori sostenitori delle stesse;

Il Tribunale ha quindi richiamato la giurisprudenza in materia (tra le altre Cass. 4522/2015; 15981/2012; 16417/2007)

Il primo giudice ha correttamente concluso per il riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando *“come la problematica relativa ai rapporti omosessuali, vissuti con un grado di consapevolezza molto relativo, fu all'origine delle motivazioni per cui la ricorrente decise di lasciare il Paese d'origine, al fine di sottrarsi alle conseguenze di carattere giudiziario e penale che in Nigeria sono collegate alle pratiche sessuali ritenute “non ortodosse” correndo il rischio di mettersi nelle mani di persone senza scrupoli che, approfittando della sua situazione di vulnerabilità, la aiutarono a giungere in Europa dove l'avviarono alla prostituzione da strada, lucrando sui compensi della sua turpe attività.”*

Aggiungendo che *“il principale timore evocato dalla richiedente protezione in caso di suo rientro in Patria non è tanto quello di correre il rischio di entrare in contatto con personaggi riconducibili all'organizzazione che la fece oggetto di tratta, quanto quello di subire le pesanti conseguenze di carattere sanzionatorio previsti dalla legislazione nigeriana e, ancor più, di subire la stigmatizzazione e il concreto rischio di attacchi alla vita o all'integrità fisica da parte del consesso sociale e familiare in cui si troverebbe ad essere reinserita.”*

In definitiva va rigettato l'appello con conferma della sentenza di primo grado.

7. – Non si deve provvedere sulle spese posto che, secondo condivisibile giurisprudenza, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro



un'amministrazione statale –come nel caso in esame-, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (Cassazione civile sez. II, 29/10/2012, n. 18583).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:

I - respinge l'appello proposto dal Ministero dell'Interno;

II – nulla sulle spese.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 17 aprile 2018

Il Consigliere estensore
dott. Riccardo Di Pasquale

Il Presidente
dott. Fausto Casari

